

Milano 20/02/2012

Oggetto: Commenti e richiesta integrazione del documento di consultazione recante le nuove disposizioni in materia di Vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari

Requisiti di professionalità.

La disciplina prevista per la richiesta di autorizzazione ed iscrizione all'elenco unico, prevede in diverse aree di applicazione una sostanziale equiparazione degli intermediari finanziari (ancorché esercitanti esclusivamente l'attività di acquisto e recupero crediti) con gli istituti bancari "classici"; tale assimilazione è destinata anche ad incidere sui requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 TUB e 1 DM 161 del 18/3/98.

Considerato che in applicazione di tale riforma, ai sensi dell'art. 3 DM 161/98 3 [...] *L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio.*[...]

Considerato altresì che, in applicazione del **principio di proporzionalità**, devono essere previste dal regolamento di attuazione specifiche modalità integrative della disciplina vigente, atte a consentire una razionale applicazione della nuova disciplina anche alle realtà meno complesse che svolgono una sola tipologia di attività e di ridotte dimensioni.

SI OSSERVA

che, in applicazione di detto principio, è evidente come tra i requisiti necessari in capo ai candidati ai ruoli di amministrazione (A.D., D.G. e/o assimilabili) degli intermediari finanziari che esercitano attività di acquisto *pro-soluto* di crediti non performing dal sistema bancario ed agiscono per il recupero degli stessi (il cui conto economico del bilancio della società è, pertanto, notevolmente influenzato dall'esito dell'attività di recupero) vada ricompresa anche una specifica competenza in materia di recupero crediti

che i requisiti di professionalità così come previsti dall'art. 26 del TUB e dell'art. 1 del decreto n. 161 del Ministro del Tesoro sono fortemente limitativi con riferimento alla professionalità indispensabili alla gestione della società di acquisto e recupero crediti bancari, attratti nell'alveo della nuova disciplina ai sensi degli artt. 106 e 107 TUB; infatti, sarebbe possibile per le *società di recupero* individuare le professionalità richieste dall'art. 3 DM 161/98, solo qualora si potesse far rientrare il *recupero crediti* nel novero dell'attività nella quale l'A.D. od il D.G. devono avere maturato una esperienza quinquennale.

Considerazioni analoghe valgono anche per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per i quali sarebbe necessario comprendere nelle attività professionali di cui all'art. 1 comma 1 punto b) del decreto n. 161 quelle funzionali all'attività di recupero crediti (ad. esempio legali con esperienza specifica)

Ritenere il contrario, in spregio al citato **principio della proporzionalità**, implicherebbe un obbligo per le società di recupero di dotarsi di personale dirigente con competenze e qualifiche ridondanti (sotto il profilo dimensionale dell'azienda, con conseguente non sostenibilità finanziaria della retribuzione) e carenti (alla luce delle competenze ed esperienze specifiche necessarie al buon andamento dell'attività di recupero).

Si propone, pertanto, che il regolamento di attuazione contempli per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di acquisto e recupero di crediti pro-soluto, una normativa *ad hoc* che tenga conto delle specifiche esigenze dell'attività, ad esempio estendendo al settore del recupero del credito il concetto di impresa e di attività professionali menzionati dall'art. 1 del decreto n. 161.

Distinti saluti

Cross Factor S.p.A.
Il Presidente
Roberto Zippel